

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL'INNOVAZIONE



Data	Roma, 1 marzo 2012
Messaggio	44/2012
Destinatari	Utenti SPT
Tipo	Messaggio
Area	Stipendi

OGGETTO: Art. 4, comma 5ter e art. 7, commi 1 e 3, del d.lgs. del 18/07/2011 n. 119 – Congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave – Congedo per cure per gli invalidi – Chiarimenti.

Come è noto il congedo parentale di cui all'oggetto è stato già disciplinato dall'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, con il diritto per il richiedente a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con la contribuzione figurativa per il periodo medesimo. Il periodo di riduzione non è utile ai fini della tredicesima e del TFR.

Si ricorda che con circolare n. 487 del 25 febbraio 2005 della Direzione Centrale degli Uffici Locali è stato precisato che, fermo restando che il periodo non è utile ai fini della maturazione della tredicesima, comunque "l'ultimo stipendio, cui l'indennità è commisurata, debba essere comprensivo anche del rateo di tredicesima, trattandosi di retribuzione differita".

Con messaggio n. 9052 del 30 marzo 2005 questa Direzione trasmetteva agli Uffici competenti le modalità operative per la gestione in banca dati di tali periodi di congedo con l'utilizzo dei seguenti codici:

038 - L.388 8/03/2000-SOLO INDENNITA' determina la riduzione totale di tutti gli assegni in godimento con contestuale segnalazione degli appositi codici assegni, per il pagamento dell'indennità spettante: codice 480 - *INDENNITA' ART.80 L.388/2000 (TIPO STIP)*, 481 - *INDENNITA' ART.80 L.388/2000 (TIPO IIS)* e 482 - *INDENNITA' ART.80 L.388/2000 (TIPO ACCESS)*. L'importo di ogni assegno è comprensivo anche delle quote di rateo di tredicesima in conformità alla circolare sopra richiamata;

039 - L.388 8/03/2000-SENZA EFF.EC. che è stato istituito con lo scopo di semplificare le segnalazioni qualora il congedo si verifichi per brevi periodi, durante i quali si preveda non intervengano variazioni contrattuali; infatti tale codice non determina nel periodo di riferimento alcun tipo di riduzione, neanche della tredicesima che nel calcolo in ratei non è ridotta in caso di assenze per brevi periodi, ma, non essendo il periodo utile ai fini del TFR, è considerato solo in fase di conguaglio contributivo.

Il d.lgs. n. 119/2011, per i congedi parentali, non apporta modifiche nelle modalità di calcolo dell'indennità spettante che riguardano SPT, ribadendo, all'art. 4, comma 5-quinquies, che il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione della tredicesima mensilità e del TFR.

Considerata l'evoluzione e l'estensione del bacino di utenza di SPT a fronte delle ultime novità normative, a seguito di controlli effettuati in banca dati, anche in occasione di quesiti posti da alcuni uffici, è stato verificato un uso non più adeguato del codice 039, in quanto un numero notevole di amministrazioni lo preferiscono al codice 038 anche per segnalare periodi di congedo molto lunghi, venendo così meno l'osservanza delle disposizioni normative in merito alle modalità di calcolo dell'indennità spettante.

Infatti in questo modo si determina non solo la mancata cristallizzazione dell'ultima retribuzione nei periodi lunghi in cui potrebbero essere intervenute variazioni stipendiali, ma si aggiunge un errato conteggio della tredicesima, soprattutto per i comparti con corresponsione della stessa, nel caso di servizio prestato per frazioni di mese, con modalità di calcolo diverse da quella in ratei.

Pertanto, anche al fine di rendere omogeneo l'operato degli uffici, per i congedi parentali sopra descritti a decorrere dal 01 aprile 2012 si forniscono le seguenti istruzioni operative:

- il codice 038 - L388 8/03/2000-SOLO INDENNITA' rimane il solo codice utile per la segnalazione delle assenze per congedo parentale per assistenza a soggetti portatori di handicap;
- il codice 039 - L388 8/03/2000-SENZA EFF.EC. non è utilizzabile per periodi di assenza successivi al 31 marzo 2012. Qualora siano già presenti segnalazioni riferite a tali periodi sarà necessario intervenire modificando il codice in 038. Con successivo messaggio di posta elettronica dalla casella Uff. 5 DCSII DAG sarà trasmesso l'elenco del personale interessato a tale regolarizzazione.

A seguito di quanto sopra esposto, corre l'obbligo di riassumere le modalità operative per l'utilizzo del codice 038, già illustrate con il messaggio n. 9052/ 2005.

Nella funzione *Riduzioni* nel menù *Aggiornamento/Stipendi/Variazioni/Assenze* deve essere segnalato il codice riduzione trattamento economico 038 - L.388 8/3/2000-SOLO INDENNITÀ ' che determina la riduzione totale di tutti gli assegni in godimento, eccetto gli assegni di seguito descritti, appositamente istituiti per il pagamento dell'indennità per congedo parentale.

Nella funzione *Assegni* nel menù *Aggiornamento/Stipendi/Variazioni/Ruoli di variazione* devono essere segnalati i seguenti assegni la cui decorrenza e scadenza deve coincidere con quelle del codice di riduzione 038:

- codice assegno 480 - *INDENNITA' ART.80 L.388/2000 (TIPO STIP)*- l'assegno deve essere utilizzato per tutte le voci stipendiali di fascia A, soggette alla maggiorazione del 18% per il conguaglio contributivo, come lo stipendio tabellare;
- codice assegno 481 - *INDENNITA' ART.80 L.388/2000 (TIPO IIS)* - l'assegno deve essere utilizzato per le voci stipendiali di fascia C che non incidono sul conguaglio contributivo, come l'I.I.S.;
- codice assegno 482 - *INDENNITA' ART.80 L.388/2000 (TIPO ACCESS)* - l'assegno deve essere utilizzato per le voci stipendiali di fascia B il cui importo abbatte il 18% per il conguaglio contributivo (art.2, comma 10, legge 335/1995), come gli straordinari.

Per un'informazione più dettagliata il sito SPT (www.spt.mef.gov.it) è stato implementato con le relative schede assegno nella sezione *Stipendi/Trattamento fisso e continuativo*.

Infine, si informano gli Uffici che è in corso l'implementazione dei codici segnalabili dalla funzione "Posizioni di stato" in base a quanto previsto dall'art. 7, comma3, del D.lgs. 119/2011, relativo alla possibilità di fruizione di trenta giorni l'anno di congedo per cure degli invalidi, non rientrante nel periodo di comporta, con trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.

Sarà cura di questo Servizio darne tempestiva comunicazione.

IL DIRIGENTE
Roberta LOTTI